

Procedura ristretta per l'affidamento in appalto, per un periodo di quattro anni, del servizio di trasmissione in *streaming* sulla rete Internet delle sedute dell'Aula del Senato e di altri eventi di interesse in modalità diretta, archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità differita e relativi servizi accessori

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Quesito 1)

«Ho appreso della procedura di cui all'oggetto tramite la G.U. CEE del 1.08.2014, ma non trovo evidenza della documentazione di gara sul sito Internet del Senato della Repubblica nella Sezione "Bandi e gare". Potreste cortesemente indicare la sezione in cui reperire la documentazione di gara? Si chiede, inoltre, di confermare se il termine del 15.09.2014 è relativo alla sola domanda di partecipazione e quali sono le modalità di presentazione della suddetta domanda».

Risposta 1)

Si precisa che, trattandosi di procedura ristretta, i capitolati saranno trasmessi ai candidati ammessi a presentare offerte, all'esito della fase di prequalificazione, come precisato all'art. IV.3 del bando di gara.

Il termine indicato all'art. IV.3.4 del bando di gara (ore 12,00 del 15 settembre 2014) è relativo alla presentazione della domanda di partecipazione.

Quesito 2)

«In relazione alla Procedura Ristretta in oggetto, siamo a chiedervi alcuni chiarimenti.

1. Sul sito web del Senato non troviamo ancora la pubblicazione della gara con relativi allegati: quando sarà possibile reperirla?

2. Non essendo ancora stato pubblicato il bando di gara, le date di scadenza della consegna della documentazione per la prequalifica resterà il medesimo, considerando anche il periodo di particolare difficoltà nel reperire i referenti per le firme ecc.

3. Nell'estratto del bando di gara vengono citati alcuni Modelli allegati da seguire nella compilazione dei documenti ma gli allegati non ci sono: saranno pubblicati insieme al bando sul sito web del Senato?

4. La data entro cui mandare le richieste di chiarimenti - in caso di pubblicazione ritardata sul sito del Senato - verrà posticipata?».

Risposta 2)

Si precisa che, il bando di cui all'oggetto con la relativa modulistica allegata verrà pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione contestualmente all'apparizione nella Gazzetta ufficiale nazionale.

Relativamente, invece, ai termini indicati nel bando, poiché i medesimo sono, oltre che conformi a legge, da considerare idonei a contemperare le esigenze di celerità della procedura

con quelle del *favor participationis*, non è prevista allo stato alcuna proroga dei medesimi, da ritenere pertanto perentori.

Quesito 3)

«In relazione a quanto in oggetto, siamo a chiederVi gentilmente un chiarimento in merito al punto III.2.2 punto b) del bando di gara: i "servizi analoghi a quello della prestazione principale" di cui bisogna dimostrare di aver realizzato un importo complessivo di almeno 900.000,00 Euro si riferiscono nello specifico a servizi erogati per l'ambito della Pubblica Amministrazione o in generale, anche per committenti generici?»

Risposta 3)

Il requisito è da riferirsi anche al fatturato prodotto in relazione a committenti generici e non necessariamente alle sole pubbliche amministrazioni.

Quesito 4)

«Siamo a chiedervi gentilmente un chiarimento in merito al punto III.2.2 - III.2.3 del bando di gara: per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesti, se una società fa parte di un gruppo europeo è possibile citare referenze anche delle altre società estere (di paesi UE) facenti parti del gruppo oppure no?»

Risposta 4)

Vi preghiamo di chiarire se con l'espressione "gruppo europeo" intendiate alludere al c.d. G.E.I.E.

In tal caso Vi ricordiamo che per la consolidata giurisprudenza comunitaria i Gruppi Economici di interesse Europeo (G.E.I.E.) possono partecipare agli appalti pubblici (v. art. III.2.1 del bando di gara nella parte in cui rinvia all'art. 34 D.lgs n. 163/2006) e riguardo alla valutazione dei requisiti di partecipazione vale il principio della Valutazione consolidata dei criteri di partecipazione di tutti i membri di un raggruppamento di imprese all'atto della partecipazione di un'impresa di tale raggruppamento ad un appalto pubblico, purché tale impresa possa effettivamente disporre delle risorse e delle capacità delle altre imprese del raggruppamento necessarie all'esecuzione dell'appalto.

Qualora il G.E.I.E. non soddisfi direttamente, in quanto ente giuridico indipendente, tali criteri di selezione, il principio della valutazione consolidata esige che si tenga conto delle capacità dei suoi membri. Ciò implica che:

- quando tutte le imprese che fanno parte del G.E.I.E. soddisfano i criteri di selezione non si può esigere che il G.E.I.E. risponda ugualmente a tali condizioni;
- per contro, se non tutti i membri di un GEIE soddisfano i criteri di selezione, i membri del G.E.I.E. incaricati in pratica dell'esecuzione dell'appalto devono rispondere alle condizioni prescritte dall'amministrazione aggiudicatrice;
- infine, è ovvio che se nessuno dei membri di un G.E.I.E. risponde alle condizioni prescritte dall'amministrazione aggiudicatrice, il G.E.I.E. non può essere utilizzato per aggirare tali condizioni.

Quesito 5)

«In caso di costituendo RTI, per i requisiti di capacità economica e tecnica richiesti, prevedendo il cumulo dei fatturati, l'impresa mandataria deve dimostrare di aver realizzato almeno il 50% dell'importo minimo richiesto, cioè 450.000,00 Euro comprendendovi i contratti di durata almeno biennale con importo COMPLESSIVO pari ad almeno 400.000,00 Euro più almeno tre contratti di importo minimo di 50.000,00 Euro e la mandante dovrà dimostrare di poter "coprire" il restante fatturato con contratti fino a raggiungere la cifra totale prevista e anch'essa dovrà presentare contratti con la stessa modalità della mandataria (cioè come prescritto ai punti a.1 e a.2 del punto III.2.3.?)»

Risposta 5)

Si precisa che, per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica (punto III.2.3 del bando di gara) relativamente agli R.T.I. il bando di gara prescrive (a pag. 6):

"per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari, impregiudicata la necessità di dimostrare il possesso di tutti i requisiti sopra elencati, a pena di esclusione il requisito di cui al punto a.1) deve essere dimostrato almeno dall'impresa mandataria. In ragione della natura soggettiva dei requisiti di cui alla lettera b), essi non possono essere oggetto di avvalimento".

Questo significa che per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti sopra elencati (ed in tal caso di intende fare riferimento al raggruppamento nel suo complesso). Mentre il solo requisito di cui al punto a.1) deve essere dimostrato almeno dall'impresa mandataria (a pena di esclusione). In ragione della natura soggettiva dei requisiti di cui alla lettera b), essi non possono essere oggetto di avvalimento.

Quesito 6)

Come quietanza della fattura è ammesso allegare la pagina dell'estratto conto bancario da cui risulta che la fattura è stata saldata?

Risposta 6)

Si precisa che è possibile allegare l'estratto conto bancario da cui risulta la corrispondenza con la fattura.

Quesito 7)

«Siamo a richiederVi gentilmente un chiarimento in merito al punto III.2.3., a.1) del bando di gara:

si chiede conferma dell'esatta interpretazione del punto di cui sopra: la mandataria deve presentare almeno un contratto - e non più di due - di durata almeno biennale - il cui importo COMPLESSIVO sia pari ad almeno € 400.000,00.

In sostanza la somma degli eventuali due contratti riportati deve essere di € 400.000,00 e non di ogni singolo contratto».

Risposta 7)

Relativamente alla prima parte del quesito, il bando prevede che la mandataria debba presentare *«almeno un contratto o accordo quadro di durata almeno biennale, in favore di non più di due committenti utilizzatori, avente ad oggetto prestazioni analoghe a quanto previsto ai punti 1., 2. e 3. dell'oggetto d'appalto, e di importo complessivo almeno pari a 400.000 euro (quattrocentomila/00) al netto di I.V.A.»* Quindi, semplificando, la mandataria deve presentare almeno un contratto o accordo quadro di durata almeno biennale di importo complessivo almeno pari a 400.000 euro (quattrocentomila/00) al netto di I.V.A. in favore di non più di due committenti utilizzatori.

La seconda parte del quesito, invece, non risulta essere chiara: si prega quindi di riformularla.

Quesito 8)

«In relazione a quanto in oggetto, siamo a chiederVi gentilmente un chiarimento in merito al punto III.2.3 del bando di gara: nel caso di contratti stipulati nel triennio di riferimento (2011 - 2012 - 2013) e tuttora in corso, gli importi da riportare possono comprendere anche quelli fatturati per il 2014 o solo quelli limitati al 31 dicembre 2013?»

Risposta 8)

Si precisa che il triennio di riferimento termina il 31 dicembre 2013.

Quesito 9)

«In riferimento al punto III.2.2 del bando di gara (Capacità economica e finanziaria) il bando prevede il requisito di cui al capoverso a) e il requisito di cui al capoverso b). Di contro, l'allegato C) del bando di gara (Modello di dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria) prevede tre specifiche: a), b) e c). Quale versione prevale, quella al bando di gara oppure quella all'allegato C)?»

Risposta 9)

Prevale l'indicazione contenuta sul bando di gara.

Quesito 10)

«In riferimento al punto III.2.3 del bando di gara (Capacità tecnica), in riferimento alle ATI, il bando indica che il requisito di cui al punto a.1) debba essere dimostrato "almeno" dall'impresa mandataria. In tal senso, anche la mandante può portare in dote, in quota parte, detto requisito?»

Risposta 10)

"Per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari, impregiudicata la necessità di dimostrare il possesso di tutti i requisiti sopra elencati, a pena di esclusione il requisito di cui al punto a.1) deve essere dimostrato almeno dall'impresa mandataria. In ragione della natura soggettiva dei requisiti di cui alla lettera b), essi non possono essere oggetto di avvalimento".

Questo significa che per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti sopra elencati (ed in tal caso si intende fare riferimento al raggruppamento nel suo complesso). Mentre il solo requisito di cui al punto a.1) deve essere integralmente dimostrato almeno dall'impresa mandataria (a pena di esclusione).

Quesito 11)

«In riferimento al punto III.2.3 del bando di gara (Capacità tecnica), in riferimento alle ATI, il vincolo "di non più di due committenti", deve intendersi riferito all'ATI costituenda o al singolo componente dell'ATI costituenda?»

Risposta 11)

Il vincolo cui si fa menzione è riferito al contratto con cui si intende dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. III.2.3 lettera a.1).

Pertanto il vincolo dei "non più di due committenti" è riferito al contratto, non c'entra nulla la composizione della RTI.

Tale contratto, così come prescritto dal bando, dovrà avere non più di due committenti, durata almeno biennale, importo complessivo al netto dell'IVA almeno pari a 400.000,00 € ed avere ad oggetto prestazioni analoghe a quelle previste ai punti 1,2 e 3 dell'oggetto di gara.

Quesito 12)

«In riferimento al punto III.2.3 del bando di gara (Capacità tecnica), in riferimento alle ATI, il bando indica che il requisito di cui al punto a.2) possa essere conseguito mediante cumulo dei requisiti. Il valore minimo del singolo contratto (50.000,00 euro) è da considerarsi IVA inclusa o esclusa?»

Risposta 12)

L'importo è da intendersi iva esclusa.

Quesito 13)

«In riferimento al punto VI.3) del bando di gara (Informazioni complementari) viene indicato l'obbligo di contribuzione all'AVCP. Tale obbligo va assolto già in fase di pre-qualifica oppure nella fase successiva?»

Risposta 13)

L'obbligo di contribuzione AVCP va assolto solo all'esito del superamento della fase di prequalifica.

Roma, 8 settembre 2014